

**Accordo di Collaborazione tra  
Inail Direzione regionale per la Puglia e Azienda Sanitaria Locale della  
Provincia di Bari per la realizzazione di iniziative prevenzionali e di attività  
di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato in attuazione  
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.**

**INAIL, Direzione regionale Puglia**, in seguito denominato "INAIL Puglia", con sede legale in Corso Trieste n. 29, Bari, rappresentato dal Direttore regionale Dott. Giuseppe Gigante, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Inail Puglia,

e

**Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari**, in seguito denominata "Asl Bari", con sede in Lungomare Starita n. 6, Bari, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Antonio Sanguedolce, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari,

in seguito denominate "Parti",

**Premesso che:**

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già

attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art.9, comma 6, lettera h. del D.Lgs. 81/2008;

- l'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., prevede che il datore di lavoro provveda alla valutazione di tutti i rischi ivi compresi *"quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,...."* e che *"La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lettera m quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque anche in difetto di tali elaborazioni a far data dall'1 agosto 2010"*;
- l'Inail ha realizzato una metodologia per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato;
- l'Asl Bari nell'ambito delle attività connesse alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., ha scelto di adottare la specifica metodologia INAIL, con l'obiettivo di applicare l'intero percorso previsto dalla suddetta metodologia su tutto il personale ad integrazione ed aggiornamento di quanto rilevato nel vigente DVR;
- entrambe le parti intendono sviluppare attività sinergiche in materia prevenzionale anche in relazione agli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da Sars-Cov2;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il presente Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti;
- alla base dell'Accordo è stata definita una reale divisione di compiti e responsabilità e impegni finanziari come riportato nelle allegate schede progettuali;
- non sono previsti movimenti finanziari tra i soggetti firmatari del presente Accordo.
- 

#### **CONSIDERATO CHE**

- nelle attività di valutazione del rischio da stress lavoro correlato, anche in relazione agli effetti dell'emergenza sanitaria in corso, l'Asl Bari intende elaborare un modello e una metodologia omogenea e uniforme da seguire a livello aziendale, tramite l'elaborazione di procedure standard gestite da appositi operatori e/o gruppi di lavoro adeguatamente formati in merito;
- le predette attività potranno realizzarsi attraverso l'individuazione di gruppi omogenei su cui svolgere una fase di valutazione preliminare (eventi sentinella, fattori di contesto, fattori di contenuto) ed una fase - eventuale - e successiva di valutazione approfondita (attraverso questionario "strumento indicatore", e/o focus group), così come previsto dalle indicazioni metodologiche vigenti;
- tali attività consentono all'INAIL Puglia di seguire e verificare su una struttura aziendale complessa, come quella della ASL Bari, le proprie metodologie di valutazione del rischio, utili anche in un'ottica di replicabilità della metodologia;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **Art.1 Finalità**

Con il presente Accordo, le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione nell'ambito della valutazione del rischio stress lavoro correlato, anche in relazione alle conseguenze psicosociali dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da SarS-Cov2.

## **Art.2 Oggetto della collaborazione**

Per il perseguimento delle predette finalità, le parti si impegnano ad individuare le strategie di intervento più efficaci ed a realizzare un'attività formativa, diretta ed "a cascata" tesa a garantire l'uniformità e l'omogeneità della valutazione del rischio stress lavoro-correlato nell'ambito delle strutture centrali e territoriali della ASL BA, in un'ottica di genere e a garanzia delle pari opportunità.

A tal fine, l'InailPuglia si impegna a:

- a) individuare le proprie risorse professionali e amministrative che collaboreranno con l'ASL BA per la realizzazione delle attività necessarie per l'individuazione delle strategie operative e la realizzazione dei percorsi formativi;
- b) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie risorse tecnologiche per la realizzazione delle attività previste;

l'ASL BAsi impegna a:

- a) favorire la collaborazione delle figure professionali individuate dall'Inail Puglia nelle attività di formazione del "*pool di formatori*", individuati dalla Direzione Strategica, deputato alla "formazione a cascata" dei "*team di valutazione*", indicati per le altre strutture Asl, relativa agli strumenti necessari per l'implementazione del percorso metodologico INAIL di valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- b) a fornire il supporto formativo per il Referente della Direzione Strategica per l'inserimento dei dati anonimi nella piattaforma web INAIL.

## **Art. 3 Tavolo tecnico per l'attuazione**

Per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione delle attività è costituito il "Tavolo tecnico per l'attuazione" che sarà composto per l'Inail Puglia da:

- a) un Dirigente Medico;
- b) un Professionista Con.T.A.R.P.;
- c) un funzionario amministrativo del processo Prevenzione;
- d) un funzionario amministrativo del processo Comunicazione;

e per l'ASL BA da:

- a) Responsabile SPPA ASL BA,
- b) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
- c) Responsabile Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Radioprotezione,
- d) Presidente CUG ASL BA o suo delegato
- e) Referente CUG ASL BA - Gruppo Lavoro Prevenzione Mobbing.

Il Tavolo avrà compiti di:

- a) coordinamento delle fasi operative;
- b) verifica intermedia e finale delle attività realizzate;
- c) modificare ed integrare il presente atto, a seguito della evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza del presente Accordo;
- d) definire gli sviluppi dei progetti nel caso sopraggiungano eventi o situazioni tali da impedire il corretto svolgimento delle attività previste;
- e) verifica finale degli obiettivi previsti;
- f) definizione di tutti gli aspetti legati ai progetti che alla data della sottoscrizione del presente Accordo non possono essere previsti.

Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Tavolo tecnico di esperti in materia statistico - attuariale, organizzativa e di altri esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, contribuendo al perseguimento delle finalità, su specifica indicazione risultante dai verbali degli incontri di lavoro.

I componenti del Tavolo tecnico si riuniranno con la necessaria periodicità al fine di garantire la corretta applicazione delle metodologie, l'attività programmatica e gestionale e la risoluzione delle problematiche legate all'acquisizione dei dati, alla verifica e validazione della qualità, elaborazione e costruzione di adeguati indicatori statistici per l'attuazione del modello.

La partecipazione ai lavori è gratuita e rientra nell'ambito delle attività istituzionali svolte dai componenti.

#### **Art. 4 Impegni delle Parti**

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:

- a) mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali;
- b) a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse.

#### **Art. 5 Aspetti Economici**

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo non si prevedono oneri finanziari a carico delle Parti.

#### **Art. 6 Proprietà intellettuali**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.

### **Art. 7** **Tutela dell'immagine**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare il logo di Inail Puglia e dell'ASL BA saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.

L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

### **Art. 8** **Trattamento dei dati**

La ASL BA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati connessi alle attività di cui al presente Accordo, provvederà a fornire dati anonimi e/o aggregati per lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 e oggetto della collaborazione di cui all'art. 2.

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Accordo.

Sono fatti salvi i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

Le Parti si impegnano altresì a garantire la massima riservatezza riguardo ai dati statistici raccolti, ai metodi di analisi e alle altre informazioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, assicurando, altresì, che non siano divulgati ai terzi e che siano utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo stesso.

### **Art. 9** **Recesso**

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Art. 10** **Durata**

Il presente Accordo ha validità di 24 mesi dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti, previa verifica dei risultati conseguiti.

### **Art. 11** **Foro competente**

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.

**Art. 12**  
**Modifiche all'Accordo**

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Il presente atto si compone di sei pagine.

Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

"Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82".

Bari, \_\_\_\_\_

L.C.S.

*Per l'Inail D. R. Puglia*  
*Direttore regionale*  
*Dott. Giuseppe Gigante*

*Per l'ASL Bari*  
*Il Direttore Generale*  
*Dott. Antonio Sanguedolce*